

— condannare l'EUIPO alla totalità delle spese.

Motivo invocato

Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto l'11 giugno 2018 — Arçelik/EUIPO (MicroGarden)

(Causa T-364/18)

(2018/C 268/58)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Arçelik AS (Istanbul, Turchia) (rappresentante: A. Franke, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo «MicroGarden» — Domanda di registrazione n. 16 971 988

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 4 aprile 2018 nel procedimento R 163/2018-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 19 giugno 2018 — ABB/EUIPO (FLEXLOADER)

(Causa T-373/18)

(2018/C 268/59)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: ABB AB (Västerås, Svezia) (rappresentanti: M. Hartmann e S. Fröhlich, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea denominativo «FLEXLOADER» — Domanda di registrazione n. 17 099 474

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 29 marzo 2018 (procedimento R 93/2018-1)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO a sopportare le spese del procedimento nonché quelle sostenute dalla ricorrente.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ordinanza del Tribunale del 12 giugno 2018 — Capo d'Anzio / Commissione

(Causa T-425/17) ⁽¹⁾

(2018/C 268/60)

Lingua processuale: l'italiano

Il presidente della Nona Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 277 del 21.8.2017.
